

**DOPO IL REFERENDUM, IL POST FUSIONE PER
L'AVVIO DEL NUOVO COMUNE.**

A cura del Servizio affari istituzionali e delle
autonomie locali della Regione Emilia-Romagna

ottobre 2015

DOPO IL REFERENDUM: VALUTAZIONE ESITI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

- Il referendum è obbligatorio ma non vincolante;
- -è valido indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto;
- L'esito favorevole o contrario non impone all'Assemblea legislativa di conformarsi;
- le conseguenti decisioni politiche in capo all'Assemblea legislativa sono libere, ma...

VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

...dalla giurisprudenza costituzionale deriva l'obbligo di tener conto dei risultati del referendum, sia complessivamente, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio (art. 12, comma 7, l.r. 24/1996).



DEFINITIVA APPROVAZIONE DELLA L.R. DI FUSIONE

- ž Una volta svolto il referendum:

- ž A) adozione di decreto del Presidente della Giunta regionale contenete i risultati ufficiali;

- ž B) pubblicazione del DPGR nel BURERT;

- ž C) **entro i 60 giorni successivi** l' Assemblea legislativa delibera definitivamente sul progetto di legge di fusione (art. 13, comma 2, l.r. 24/1996).

DOPO LA LEGGE DI FUSIONE...IN ATTESA DELLE ELEZIONI DEGLI ORGANI...IL COMMISSARIAMENTO

z Dal 1° gennaio 2016 (o dalla diversa data di istituzione che potranno prevedere le leggi di fusioni future) il nuovo Comune sarà retto da un Commissario Prefettizio che condurrà il nuovo ente fino alle elezioni amministrative più vicine...

z Per Comuni che nascono dal 1° gennaio di ogni anno, si tratta dunque di qualche mese di Commissariamento fino alla tornata elettorale primaverile

.

LEGGI DI FUSIONE APPROVATE NEI PRIMI MESI DELL'ANNO

- ž NB. Una legge di fusione che fosse approvata dopo il 1 gennaio può consentire l'immediata elezione dei nuovi organi nella tornata elettorale primaverile solo se:
 - ž - dispone l'immediata costituzione del nuovo ente;
 - ž - entra in vigore prima del 24 febbraio (Art. 2 L.182/1991)
 - ž **CONTROINDICAZIONE:** l'immediata istituzione non consente di «preparare» il buon avvio del nuovo ente

DOPO L'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE...IN ATTESA DELLE ELEZIONI DEGLI ORGANI...IL COMMISSARIAMENTO

- ž La legge Delrio (art. 1, comma 120, L. 56/2014) espressamente prevede che i **Sindaci uscenti coadiuvino il Commissario** nella fase di transizione dai preesistenti Comuni al nuovo ente.

DOPO LA LEGGE DI FUSIONE...E PRIMA DEL COMMISSARIAMENTO...

- ž Fino al 1° gennaio 2016 (o alla diversa data di effettiva istituzione del nuovo ente) i **Sindaci in carica possono già compiere attività preparatorie** per il buon avvio del nuovo Comune: ad esempio approvando lo Statuto, la bozza di bilancio, le bozze di regolamenti (che saranno poi all'attenzione del Commissario dalla data di istituzione dell'ente) .

DOPO LA LEGGE DI FUSIONE...E PRIMA DEL COMMISSARIAMENTO...

Approvazione dello Statuto del nuovo Comune, anche prima della sua istituzione:

- ǂ Vi provvedono conformemente i consigli comunali in carica coi quorum ordinariamente previsti per lo Statuto
- ǂ Tale statuto è «provvisorio»: entra in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimane vigente fino a eventuale modifica da parte degli organi elettivi del nuovo comune
- ǂ Lo prevede l'art.15, comma 2, TUEL, modificato dalla L.56/2014.

DOPO LA LEGGE DI FUSIONE...E PRIMA DEL COMMISSARIAMENTO...

- ž Occorre realizzare una serie di adempimenti amministrativi volti a portare a conoscenza tutte le amministrazioni nazionali e le strutture regionali della nascita del nuovo Comune (e della contestuale soppressione di Comuni preesistenti).

DOPO L'APPROVAZIONE DELLA L.R. DI FUSIONE È NECESSARIA...

ž ...un'attività di **adeguamento a livello amministrativo** (richiesta di codici identificativi del nuovo ente) e **operativo** (aggiornamento di anagrafiche e banche dati) **sia a livello statale** (Prefetture, Ministeri, INPS, INAIL, Agenzia delle entrate, etc.) **sia a livello regionale**, affinché dal 1° gennaio successivo sia garantito il regolare avvio istituzionale del nuovo Comune.

COMUNICAZIONI A CURA DELLA REGIONE E DEI COMUNI INTERESSATI

ž Pertanto devono essere effettuate, in parte dalla Regione e in parte dalle amministrazioni comunali interessate, una serie di tempestive comunicazioni per portare a conoscenza vari soggetti della nascita del nuovo Comune.

ISTAT: CODICE STATISTICO - MONTANITA'

- ž **la Regione** inoltra una comunicazione all'ISTAT avente ad oggetto:
 - la legge di fusione ed il BURERT in cui è pubblicata
 - la richiesta di attribuzione del nuovo codice statistico
- E' il primo degli adempimenti, presupposto di molti altri.

AGENZIA DELLE ENTRATE: CODICE CATASTALE

la Regione invia una comunicazione comprendente:

- La richiesta del nuovo codice catastale del comune
- La legge regionale di fusione
- La data in cui sarà operativo effettivamente il nuovo comune

UNA PRECISAZIONE SUL CODICE CATASTALE DEL NUOVO COMUNE

- z L'attribuzione del nuovo codice catastale non fa venir meno la riconoscibilità storica negli archivi e nelle banche dati dei Comuni soppressi (presso l'ufficio "archivio anagrafico" dell'agenzia delle entrate esiste infatti l'archivio di tutti i Comuni d'Italia, compresi quelli soppressi). Il codice catastale accompagna la vita di ogni Comune, per tutto il periodo della sua esistenza e sarà riconoscibile anche in futuro.
- z Il codice catastale cessato resta nella memoria storica.

AGENZIA DELLE ENTRATE: SUB CODICI CATASTALI

- ž Per evitare la modifica radicale delle classificazioni esistenti, **i Comuni possono chiedere anche sub-codici catastali**, corrispondenti ai territori dei precedenti comuni singoli.
- ž In tal caso si dovrebbero creare identificativi delle sezioni catastali del nuovo Comune in coincidenza con l'ambito territoriale degli ex Comuni.

AGENZIA DELLE ENTRATE: CODICE FISCALE - PARTITA IVA

- ž Dovrebbero essere richiesti dal nuovo ente nato da fusione, ma nel 2013 (in occasione delle prime fusioni) fu concordato, a seguito di una **comunicazione della Regione** all'Agenzia, che la **richiesta potesse essere sottoscritta dal Sindaco di uno dei Comuni**, allegando la legge regionale di fusione, senza aspettare l'istituzione formale del nuovo ente.

AGENZIA DELLE ENTRATE: REGISTRO IMMOBILIARE CONSERVATORIA

z La **Regione** comunica all' Agenzia delle Entrate (e p.c a SOGEI) la legge regionale di fusione.

CODICE BELFIORE

Corrisponde al codice catastale e ha ricadute, a livello regionale, con riguardo a centri per l'impiego che erogano servizi ai lavoratori a livello territoriale. Vista la **coincidenza tra codice catastale e codice Belfiore**, è necessario attivare la **competente struttura regionale**, (vi provvede la Regione) per l'adeguamento delle banche dati.

MINISTERO DELL'INTERNO - CODICE “ENTE”

ž Tale codice (inserito anche nei certificati di bilancio ex art. 161 del D. lgs. n. 267 del 2000) viene rilasciato dal Ministero dell'Interno a seguito di una nota trasmessa dalla **Regione**.

MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO STATALE

- ž Invio, a cura della **Regione**, al Ministero dell'Interno della legge regionale istitutiva del nuovo Comune, **ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.M. 21/01/2015** per l'erogazione del contributo statale.
- ž Provvede in automatico la Regione **entro e non oltre il mese successivo all'approvazione** della legge regionale di fusione.

MINISTERO TRASPORTI - ARCHIVIO CENTRALE MOTORIZZAZIONE CIVILE

- ◉ La **Regione** segnala al Centro Elaborazione Dati motorizzazione le intervenute leggi regionali di fusione, per l'**aggiornamento automatico d'ufficio** di tutti i dati contenuti negli archivi centrali e riferiti ai territori interessati dai suddetti processi di fusione (patenti, carte di circolazione, ecc.).

MINISTERO ECONOMIA - PATTO DI STABILITÀ

La **Regione** comunica al Ministero l'intervenuta fusione affinché si proceda **all'aggiornamento dell'anagrafica del patto di stabilità interno**, citando gli estremi di legge che esonerano il nuovo Comune dal patto per 5 anni

(Art. 1, comma 498, lettera b), L. 190/2014: "Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: ...b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile.»").

MINISTERO ECONOMIA - CODICE SIOPE

Codice SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) per la trasmissione telematica dei dati di incassi e pagamenti effettuati dai tesorerieri:

z è rilasciato da ISTAT,

z occorre **richiesta rivolta dai tesorerieri/cassieri dei Comuni alle Ragionerie territoriali dello Stato,**

z Per le fusioni del 2014 la procedura era nel D. M. finanze 10.10.2011 e nel sito www.siope.tesoro.it.

z la richiesta si può fare anche prima dell' istituzione, disponendo già del codice fiscale.

MINISTERO ECONOMIA - CONTO SPECIALE TESORERIA

- ž Il Ministero nel 2013 definì la procedura secondo la quale i **Sindaci uscenti fecero istanza** per l'apertura del conto indicando il codice fiscale del nuovo comune e il Tesoriere (in caso di mancata indicazione del Tesoriere, ci fu una comunicazione con allegata la legge di fusione).

MINISTERO DIFESA - ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE (IGM)

ž L'Istituto ha il compito di fornire supporto geotopocartografico alle Unità e ai Comandi dell'Esercito italiano e svolge le funzioni di ente cartografico dello Stato ai sensi della legge n. 68/1960. La **Regione** trasmette una nota all'Istituto per dare informativa dell'intervenuta variazione territoriale, comunicando la legge di fusione, la decorrenza della stessa e i Comuni coinvolti.

INAIL PER POSIZIONE ASSICURATIVA TERRITORIALE E INPS PER POSIZIONE CONTRIBUTIVA

- ž La Regione nel 2013 scrisse ad Inail, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e ad INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, per l'attivazione della posizione contributiva INPS e della posizione assicurativa (PAT) INAIL. Si propose una soluzione analoga a quella prospettata per la richiesta del codice fiscale, ossia la **richiesta da parte di uno dei Sindaci dei Comuni preesistenti** unitamente alla legge di fusione.
- ž Poiché per presentare la richiesta **occorrono il nuovo codice statistico, il nuovo codice catastale, il nuovo codice ente ministeriale, il nuovo codice fiscale, il nuovo CAP**, il Sindaco provvederà alla richiesta non appena saranno noti tutti e 5 gli elementi riferiti al nuovo Comune.

CAMERE DI COMMERCIO

- ž Riguardo alla **posizione delle imprese nelle banche dati della Camera di Commercio**, nel 2013 la Camera di Commercio di Bologna si impegnò per la fusione di Valsamoggia ad effettuare, direttamente e a proprie spese la **volturazione automatica** delle posizioni delle imprese al 31.12.2013, senza alcun onere per le medesime. Si rese necessario l'inserimento della località (coincidente con l'ex Comune) quale nuovo elemento per individuare gli indirizzi delle ditte. Analogo impegno nell'aggiornamento dell'anagrafica delle imprese fu assunto dalla Camera di Commercio di Ferrara per il Comune di Fiscaglia.

REGISTRO STATO CIVILE

E' possibile l'articolazione del nuovo registro comunale in sezioni, corrispondenti ai registri dei preesistenti Comuni (esistono nelle fusioni di altre regioni esempi di tale articolazione)

Nel 2014 la scelta operata dai nuovi Comuni dell'Emilia Romagna fu invece quella di adottare un Registro unico costituente la somma dei registri degli ex Comuni.

QUOTE ASSOCIATIVE VERSATE DAI COMUNI A LEPIDA

ž per legge ogni Comune può avere esclusivamente una partecipazione fino a 1000 euro: nel 2013, la Regione riacquistò le quote in eccedenza, dismesse dai Comuni

AUTORITA' DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI – AVCP

Il nuovo Comune deve essere registrato e abilitato come (nuovo) centro di costo nelle procedure relative agli appalti di lavori, forniture.

CONSIP - CONTRATTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

- ž Segnalazione da effettuare a Consip per l'acquisto di beni e servizi relativa a: i punti ordinanti - referenti dei singoli preesistenti comuni- registrati al portale e al nominativo del nuovo punto ordinante per il nuovo comune
- ž i nuovi Comuni devono procedere direttamente alla segnalazione stessa.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI BENEFICIARI DELLA REGIONE

z la **Regione** trasmette ai Comuni nati da fusione la **modulistica** (relativa al Tesoriere ed ai conti di Tesoreria Unica) utile affinché i nuovi Comuni potessero essere iscritti all'anagrafe dei beneficiari della Regione.

VIABILITÀ

- ž Il Servizio regionale competente non rileva particolari ricadute in conseguenza alle fusioni,
- ž l'archivio regionale delle strade deve essere aggiornato con i nuovi Comuni,
- ž la nuova segnaletica è di competenza del Comune nuovo.

ACCREDITAMENTO DEI NUOVI COMUNI PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE

- ž Per l'accreditamento del nuovo Comune per il Servizio civile regionale, è necessario procedere all'adeguamento straordinario delle banche dati.
- ž È opportuno che il nuovo Comune interessato al tema dell'accreditamento contatti il responsabile della gestione dell'Albo regionale del servizio civile.

AGGIORNAMENTO ANAGRAFICHE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

- ž Comunicazioni e aggiornamenti a carico della **Regione** (ad esempio in tema di medici di medicina generale, Sistema Sole, guardia medica, ecc.).

AGGIORNAMENTO BANCHE DATI DI AGREA E DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA

ž Devono essere aggiornate le banche dati e deve essere data comunicazione dell'intervenuta fusione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA dalla quale prendono avvio le procedure per le erogazioni a livello regionale. Comunicazioni a carico della **Regione**.

RSU

- ž Necessita di accordi tra RSU e sindacati territoriali per definire il passaggio, in quanto le RSU in carica decadono con la soppressione dei preesistenti Comuni.

ONERI DI URBANIZZAZIONE

- ž In presenza di differenti classi di appartenenza dei preesistenti Comuni occorrerebbe ricondurle ad unità, con deliberazione dell'Assemblea legislativa che ridefinisca la classificazione per i nuovi Comuni.
- ž In attesa dell'adeguamento, vige il principio di continuità territoriale, ampiamente riconosciuto dalle leggi regionali istitutive dei nuovi Comuni, in base al quale gli atti amministrativi a contenuto generale, riferiti ai preesistenti Comuni, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non venga adottata la disciplina relativa al nuovo Comune.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ž Per i Comuni istituiti a seguito di fusione **l'obbligo della centrale unica di committenza decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione** (art. 33, comma 3-bis, D.Lgs. n. 163/2006:

“I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all' articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione” .).

ART. 1 LEGGE 56/2014 C.D. DELRIO

z Comma 127 INDICAZIONE RESIDENZA -

“Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti” .

ART. 1 LEGGE 56/2014 C.D. DELRIO

ž Comma 128 **TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ** - "L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali".

ž Norma utilizzabile, ad esempio, per il passaggio dei veicoli di proprietà comunale.

ART. 1 LEGGE 56/2014 C.D. DELRIO

ž **Comma 129 CAP** - "Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti".

ž La conservazione dei vecchi CAP potrebbe essere solo transitoria; Poste italiane ha ampi margini di azione in materia nel contesto della sua riorganizzazione; occorre interloquire con Poste Italiane anche alla luce di recenti aggiornamenti reperibili nel sito di Poste Italiane: <http://www.poste.it/postali/cap.shtml>

OSSERVATORIO REGIONALE DELLE FUSIONI: D.G.R. 1446/2015

- ž La **Giunta regionale** ha approvato la **deliberazione n. 1446 del 6 ottobre 2015** con la quale viene **istituito l'Osservatorio regionale delle fusioni** ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. n. 1 del 2013, con il compito prioritario di esaminare le problematiche di natura tecnico-giuridica, burocratica e amministrativa derivanti dal processo di fusione.
- ž L'Osservatorio sarà composto da **funzionari regionali** di ogni Direzione generale della Giunta regionale, da **funzionari comunali** referenti per la fusione, da **funzionari delle Prefetture**.